

Tribunale di Milano, I sez. civ., 13.2.2018 n. 1047

Il Tribunale nella persona del Giudice dott. V.B. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34534 /2017 promossa da:

Cond. Via _____, Milano, con il patrocinio dell'avv. A.M. elettivamente domiciliato in via _____ Milano presso il difensore avv. A.M.

opponente

contro

Comune di Milano

opposto contumace

Oggetto: Opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative

CONCLUSIONI

La parte opponente ha concluso come da ricorso introduttivo:

Sentenza n. 1047/2018 pubbl. il 13/02/2018 RG n. 34534/2017

Motivi della decisione

Con ricorso ex artt. 22 L. 689/81 e 6 D.L.vo 150/11 depositato il 1.6.2017 davanti al Giudice di Pace di Milano il Condominio di Via _____ nella persona dell'amministratore *pro tempore* M.B. ha proposto tempestiva opposizione all'ordinanza n. 00008585/2017/8/1/1 notificata il 5 maggio 2017 ed emessa dal Comune di Milano per la violazione dell'art. 4 del Regolamento del decoro urbano per inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine alle modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata della carta con la quale è stata irrogata all'opponente la sanzione di euro 121,64.

L'opponente ha lamentato il difetto dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la contestazione ed in particolare da un lato la generica motivazione e formulazione del provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione e dall'altro la mancanza di riconducibilità della violazione al Condominio sia in quanto soggetto sprovvisto di autonoma personalità cui muovere un addebito di responsabilità colposa sia, per l'ipotesi di contestazione di responsabilità solidale con il trasgressore, per assenza di prova in ordine alla riconducibilità della condotta e della violazione al Condominio stesso.

Ha chiesto dunque l'annullamento dell'ingiunzione.

Pur ritualmente citato non si è costituito l'opposto Comune di Milano.

Il Giudice di Pace, con ordinanza dell'8.6.2017, ha dichiarato l'incompetenza funzionale per materia dell'Ufficio adito in favore del Tribunale di Milano, competente per la materia delle ingiunzioni in tema di ambiente.

Con ricorso in riassunzione notificato al Comune il 3.7.2017 l'opponente ha riproposto le originarie lamentele al Tribunale.

Neppure in tale fase il Comune si è costituito e, alla udienza del 30.11.2017, è stato dichiarato contumace.

La causa, in assenza di richieste istruttorie, è stata discussa all'udienza del 30.1.2018; parte opponente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo ed il giudice ha pronunciato il dispositivo che segue, del quale è stata data lettura alla parte presente.

o

L'ingiunzione opposta prende le mosse, come si evince dalla lettura della stessa, dal rapporto n. 07128085 di A.M.S.A. spa pervenuto al Comune di Milano ai sensi della legge 689/81, dal quale emerge che in data 11.5.2012, alle ore 8,10 in Milano, alla Via _____ "all'interno del cassonetto per la raccolta della carta si è riscontrato la presenza di imballaggi e sacchetti di plastica" condotta che integra la violazione dell'art. 4 Regolamento comunale sul decoro urbano per inosservanza delle norme sulla raccolta dei rifiuti urbani. L'ingiunzione dà conto inoltre che non risulta pagata la sanzione nella misura ridotta e che le osservazioni svolte dal Condominio nel ricorso e in sede di audizione personale dell'Amministratore non sono state ritenute meritevoli di accoglimento.

Tanto premesso appare di immediata evidenza come siano state rispettate tutte le formali regole di enunciazione del fatto e di motivazione delle ragioni in base alle quali si è provveduto a irrogare la sanzione nella ingiunzione opposta a salvaguardia del diritto del trasgressore a conoscere la violazione contestata e a svolgere la necessaria difesa.

Infatti risulta ben evidenziato, pur con la propria sinteticità degli atti amministrativi di irrogazione di sanzioni che possono definirsi di semplice rilievo quale quella oggi all'esame del Tribunale, sia il presupposto di fatto sia quello di diritto della violazione nonché emerge come siano state esaminate le doglianze svolte dalla parte oggi opponente che risulta essere anche stata sentita personalmente.

Tanto premesso vale osservare altresì come la sanzione sia stata all'evidenza irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 legge 689/81.

Infatti il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo

alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini ma da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio. In tale contesto il Condominio, tramite l'amministratore, si presenta di fronte ai terzi che interagiscono con i singoli condomini quale soggetto in grado di manifestare la volontà dei condomini come espressa in assemblea e, con tale delega, intrattiene anche rapporti giuridici con i terzi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condomini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dall'AMSA incaricata a ciò dal Comune di Milano interagendo con il singolo condomino sotto il profilo del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, con il Condominio che cura la raccolta dei rifiuti all'interno del condominio sulla base di una espressa indicazione dei singoli condomini, esonerati per ciò stesso dal riporre essi stessi personalmente i rifiuti negli apposti cassonetti nonché la esposizione all'esterno del Condominio affinché venga presa in carico dagli addetti dell'AMSA. Del resto i cassonetti nei quali confluiscono i rifiuti dei singoli condomini sono di proprietà del Condominio e vengono spostati all'esterno da personale direttamente dipendente dal Condominio.

Tanto premesso appare di tutta evidenza come non sia pertinente al caso di specie la doglianza in ordine alla insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione direttamente al Condominio in quanto non persona fisica o giuridica dotata di autonoma rilevanza, trattandosi di soggetto che svolge l'attività di raccolta dei rifiuti dei singoli condomini con risorse materiali ed umane direttamente a sé riconducibili.

Può in ogni caso ragionevolmente affermarsi che essendo il cassonetto di proprietà del condominio esso risponde, solidarmente ex art. 6 legge 689/81 con il trasgressore condomino pur rimasto ignoto; la circostanza che nel processo verbale non sia espressamente specificato a quale esatto titolo risponda il Condominio non comporta nullità o illegittimità del verbale ben potendosi così interpretare il tenore della contestazione.

Del resto (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 11643 del 13/05/2010 (R.v. 613204 - 01) in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981.

Va a questo punto esaminato il punto cruciale e dirimente della odierna controversia e cioè l'allegata carenza di prova in ordine alla riferibilità del rifiuto non attinente alla raccolta differenziata rinvenuto nel cassonetto al Condominio.

L'opponente eccepisce infatti che, essendo stato lasciato il cassonetto sulla pubblica via in attesa del

passaggio del camion deputato alla raccolta, chiunque passando per la strada avrebbe potuto gettare il rifiuto non specifico nel cassonetto della carta.

Vale sottolineare che le numerose sentenze dei Giudici di Pace prodotte dalla difesa dell'opponente a sostegno della propria tesi per lo più hanno assunto come decisivo proprio questo profilo al fine di dichiarare la illegittimità della sanzione applicata dal Comune.

Ritiene il Tribunale che il riparto dell'onere probatorio nel caso di specie non possa prescindere dalla individuazione delle specifiche caratteristiche dei due soggetti coinvolti, AMSA e Comune da un lato e Condominio e singoli condomini dall'altro.

Come ben precisato nel Regolamento comunale per il decoro urbano e nelle numerose ordinanze sindacali emanate dal Comune di Milano relative al serio problema della gestione dei rifiuti urbani e alle modalità di raccolta dei rifiuti, liberamente accessibili dal sito web del Comune di Milano che ha attivato un servizio dedicato ai Condomini, l'attività di raccolta dei rifiuti nel contesto urbano risulta strutturata sulla base di una capillare e precisa individuazione delle modalità di raccolta, con suddivisione per zone, tipologia di rifiuto ed orari di raccolta.

Tale strutturata e capillare organizzazione che presiede una senza dubbio onerosa attività peraltro essenziale per la vita comune all'interno del centro abitato si fonda su precisi oneri in capo agli stessi cittadini e, per loro, dei rispettivi condomini. In mancanza di puntuale rispetto di tali indicazioni la raccolta dei rifiuti non potrebbe essere efficace.

Sulla base di tale premessa va inquadrato l'onere probatorio del caso di specie.

Il Comune, attraverso il verbale redatto dagli incaricati dell'AMSA, ha documentato e provato di avere rinvenuto in un cassonetto posto in Via _____ destinato alla raccolta differenziata della carta dei materiali di plastica.

Il Comune ha altresì documentato che il fatto è avvenuto con riferimento ad un cassonetto privato e non pubblico (il dato è peraltro pacifico).

La circostanza che il cassonetto fosse del Condominio non è neppure stata seriamente contestata dall'opponente che ha solo evidenziato come l'esposizione del cassonetto sulla strada avrebbe ben potuto consentire a chiunque di inserire in esso un rifiuto non conforme alla raccolta differenziata senza responsabilità del Condominio.

Tale aspetto tuttavia esorbita dall'onere probatorio del Comune.

Infatti a questi spetta soltanto di provare che all'interno di un cassonetto riferibile al Condominio sia stato trovato un rifiuto non conforme e quindi possa essere riscontrata una violazione in ordine alle modalità di raccolta del rifiuto.

In virtù degli oneri sopra indicati in capo al Condominio, proprietario del cassonetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni del caso al fine di evitare che nel proprio cassonetto fossero inserite ad opera di terzi non appartenenti al Condominio rifiuti diversi da quelli cui la raccolta era destinata (rimanendo incontestata la responsabilità solidale del

Condominio per l'ipotesi di rifiuti non conformi posizionati dai condomini).

Tale prova non è stata offerta nel caso di specie. Il Condominio infatti non ha dimostrato di avere osservato le regole poste a tutela della raccolta del rifiuto sia per modalità sia per tempi di esposizione al pubblico del cassonetto con la conseguenza di non avere offerto la prova liberatoria in ordine alla osservanza diligente delle modalità di raccolta del rifiuto (che se osservate avrebbero potuto escludere l'indebita ingerenza di terzi passanti).

Del resto imporre al Comune tale onere probatorio appare del tutto inesigibile tenuto conto della quantità di rifiuti da raccogliere e delle strade da percorrere. Viceversa al singolo Condominio, in virtù degli oneri di collaborazione sopra menzionati, può essere richiesto di adottare comportamenti prudenti e cautelativi (come quello di esporre il cassonetto in orari strettamente coincidenti con quelli di raccolta o di adottare cautele di protezione dall'apertura indiscriminata) allo scopo di evitare che terze persone possano utilizzare detti cassonetti.

L'opposizione va, dunque, respinta.

Nessun provvedimento va preso sulle spese del giudizio in assenza di costituzione della amministrazione opposta.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.